



18200/15

18200

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Gennaro Marasca

- Presidente -

Sent. n. sez. 293

Paolo Micheli

- Relatore -

CC - 26/02/2015

Luca Pistorelli

R.G. N. 55739/2014

Giuseppe De Marzo

Paolo Giovanni Demarchi Albengo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di

Panarello Benedetto, nato a Messina il 30/09/1962

avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Messina il 20/10/2014

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.

Eugenio Selvaggi, che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

I difensori di Benedetto Panarello ricorrono avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, recante il rigetto di una richiesta di riesame presentata nell'interesse dello stesso Panarello ex art. 309 cod. proc. pen. nei confronti di un precedente provvedimento restrittivo della libertà personale del ricorrente, emesso dal Gip del Tribunale di Messina in data 24/09/2014. A carico del prevenuto era stata applicata la misura coercitiva degli arresti domiciliari in relazione a un delitto qualificato ex artt. 110 cod. pen., 216 e 223 legge fall., per avere egli concorso

nella distrazione di beni costituenti il patrimonio aziendale della Demoter s.p.a., dichiarata fallita nel 2013: la condotta dell'indagato sarebbe stata realizzata nella veste di perito incaricato di stimare il valore di un ramo di azienda conferito dalla Brick s.r.l. alla Cubo s.p.a., dopo che la Demoter aveva a sua volta ceduto alla Brick un ramo denominato "Area Italia 1".

La difesa deduce inosservanza ed erronea applicazione di norme sostanziali e processuali, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Panarello. Si fa presente, in particolare, che l'attività dell'indagato si esaurì nel dare corso ad un incarico commissionatogli dalla Brick s.r.l. il 15/05/2011, nove giorni dopo che il ramo di azienda *de quo* era stato già ceduto dalla società fallita previa attribuzione allo stesso di un valore che il Panarello non aveva in alcun modo concorso a determinare: la conseguenza è dunque che la condotta del ricorrente, indipendentemente dai risultati cui ritenne di pervenire nell'espletamento del compito che gli era stato affidato, non ebbe efficienza causale di sorta sull'ipotizzato depauperamento del patrimonio della Demoter, in linea di principio già verificatosi in data anteriore. Nel contempo, gli elementi di sospetto su cui i giudici di merito risultano avere fondato la tesi di accordi preventivi tra il Panarello ed altri protagonisti della vicenda, sì da far ritenere il primo non estraneo ai fatti anteriori al 15/05/2011, verrebbero ricavati da acquisizioni istruttorie irrilevanti, tra cui alcune conversazioni intercettate di dubbia interpretazione. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe considerato gli elementi evidenziati dalla difesa sin dall'interrogatorio di garanzia, ribaditi mediante una consulenza tecnica di parte, a proposito della circostanza che il valore attribuito dal Panarello al ramo di azienda sopra ricordato non considerava l'entità dei crediti esistenti presso enti appaltanti per oltre 2 milioni di euro, perché non ricompresi nella cessione (come invece erroneamente ritenuto dalla curatela).

Con un secondo motivo di ricorso, i difensori dell'indagato censurano l'ordinanza impugnata deducendo analoghi vizi della motivazione anche in ordine alla ritenuta ravvisabilità di esigenze cautelari, senza una adeguata considerazione della personalità del Panarello e del tempo trascorso dalla data del reato in ipotesi commesso.

Con atto depositato il 06/02/2015, il ricorrente ha formalizzato dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, segnalando che la misura degli arresti domiciliari disposta a suo carico è stata nel frattempo revocata con provvedimento del 30/01/2015. Ad una ulteriore nota pervenuta il 24/02/2015, con la quale la difesa ribadisce la volontà del Panarello di rinunciare al ricorso, risulta allegata copia di quest'ultimo provvedimento.



CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per effetto della già evidenziata rinuncia.

La motivazione dell'ordinanza di revoca della misura cautelare disposta nei confronti del ricorrente rende manifesta la sopravvenuta carenza di interesse di quest'ultimo a coltivare l'impugnazione, avendo egli visto sostanzialmente accogliere da parte del giudice precedente le tesi qui sostenute. Il Gip ha infatti espressamente rilevato che «può ritenersi sensibilmente modificato il quadro accusatorio prospettato nei confronti del Panarello», dando atto che, all'esito di accertamento peritale curato nelle forme dell'incidente probatorio, le conclusioni ivi raggiunte appaiono «in linea con le valutazioni effettuate dal Panarello nella perizia giurata [...] (presentando un margine di scostamento notevolmente inferiore a quello indicato dal consulente del P.M. e mutuato dalla consulenza contabile della curatela), sebbene siano state rappresentate alcune incongruenze - di modesto rilievo - suscettibili di ulteriori approfondimenti in fase di merito».

La dichiarazione di inammissibilità non può comportare nella fattispecie la condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali o di una somma in favore della Cassa delle Ammende, dipendendo da causa sopravvenuta, non direttamente riconducibile alla volontà del ricorrente ma attraverso il riconoscimento della fondatezza delle sue doglianze ad opera del giudice di merito.


P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 26/02/2015.

Il Consigliere estensore

Paolo Micheli



Il Presidente

Gennaro Marasca

